

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VERBALE N 11 DEL 12.05.2026

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

ESAMINATA

la bozza di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto è stato posto all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali del Comune di Falerna, adottato in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);

La proposta di regolamento è stata trasmessa all'Organo di Revisione unitamente alla relazione tecnica del Responsabile dell'Area Contabile e Tributi (dott. Bruno Giorgi), redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U.E.L.;

Il Revisore dei Conti ha proceduto all'esame della proposta di regolamento, della deliberazione consiliare e della relazione dell'ufficio tributi, esprimendo il presente parere;

ESAMINATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di introdurre, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. In particolare:

comma 102: consente di prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni ove i contribuenti adempiano, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, agli obblighi tributari precedentemente non adempiuti;

comma 103: estende la facoltà alle fattispecie in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie tributarie;

comma 106: impone la limitazione della definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti;

comma 107: subordina l'adozione dei regolamenti alla valutazione della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

comma 108: stabilisce che i regolamenti degli Enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e devono essere trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, in deroga alle ordinarie norme sui termini di efficacia dei regolamenti tributari locali;

comma 109: estende la definizione agevolata alle entrate di natura patrimoniale.

VISTO IL REGOLAMENTO PROPOSTO

Lo schema di regolamento, composto di 8 articoli, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali, tributarie e patrimoniali: IMU, TASI, TARI/TARES, sanzioni per violazioni al codice della strada, sanzioni amministrative non tributarie, canone unico patrimoniale, canone di concessione per aree demaniali e patrimonio indisponibile, prelievo per il servizio idrico.

La definizione agevolata riguarda: gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, L. 160/2019, divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025 (art. 2 del Regolamento); le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910, notificate nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025. Per effetto della definizione non sono dovuti: gli interessi liquidati in accertamento (100%), gli interessi moratori post-scadenza (100%), le maggiorazioni semestrali ex art. 27 L. 689/1981 (100%), gli interessi su entrate patrimoniali.

Nota del Revisore — Incongruenza rilevata: il testo della deliberazione consiliare (parte motiva) fa riferimento ad accertamenti emessi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2026, mentre l'art. 2 del Regolamento allegato circoscrive il periodo al 31/12/2025. Si raccomanda all'Amministrazione di verificare e uniformare i due testi prima dell'adozione definitiva del provvedimento, al fine di evitare incertezze applicative.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30/09/2026 ovvero mediante rateizzazione trimestrale da 4 a 20 rate a seconda dell'importo complessivo del debito. Il regolamento entra in vigore ex art. 124 D.Lgs. 267/2000 e acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi del comma 108 della citata legge.

ESAMINATA LA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

La relazione del Responsabile dell'Area Contabile e Tributi, dott. Bruno Giorgi, trasmessa in data 04/05/2026, ha analizzato il magazzino crediti tributari e patrimoniali dell'Ente per il periodo 2020-2025, evidenziando i seguenti dati di sintesi (importi residui complessivi comprensivi di capitale, sanzioni, interessi e spese di notifica):

Tipologia	N.	Imposta (€)	Sanzioni (€)	Interessi (€)	Sp. Notif. (€)	Totale (€)
Avvisi Acc. IMU	282	167.455,33	49.919,70	17.328,42	1.645,85	236.348,00
Avvisi Acc. TARI	416	123.842,48	33.873,70	3.761,15	2.154,88	163.633,00
Avvisi Acc. Serv. idrico	335	99.243,40	4.913,51	3.937,11	1.743,44	109.836,69
TOTALE	1.033	390.541,21	88.706,91	25.026,68	5.544,17	509.817,69

Dalla relazione tecnica emergono altresì i seguenti elementi rilevanti:

1. Miglioramento della riscossione: la definizione agevolata può incentivare la regolarizzazione spontanea dei debiti tributari, con beneficio immediato per la liquidità dell'Ente; tuttavia la relazione tecnica evidenzia l'impossibilità di formulare stime di adesione con adeguati livelli di certezza, e segnala che le rateizzazioni già in essere hanno già elevata efficacia di riscossione.

2. Riduzione dei costi di gestione: la gestione dell'istituto comporterà ulteriori oneri organizzativi in una situazione già gravemente carente di personale dedicato all'ufficio tributi. Nell'ultimo quinquennio sono stati affidati 12 incarichi legali per cause tributarie con una spesa complessiva di circa € 3.000,00.
3. Effetti sugli equilibri di bilancio: applicando le percentuali di mancata riscossione (80%), ipotizzando un tasso di adesione del 20% e considerando i soli carichi gravanti sul FCDE (10% del totale, esclusi i ruoli coattivi), l'impatto stimato sulla riduzione dell'FCDE risulta pari a circa € 15.000,00 (1,60% dei crediti iscritti). I ruoli coattivi già emessi al 31/12/2025 ammontano a € 4.876.185,03 (di cui tributi € 4.165.861,18 e PM € 710.323,85) e sono esclusi dall'istituto.
4. Criticità strutturali: la relazione segnala l'assenza del responsabile dell'ufficio tributi e del messo notificatore quali fattori di rischio concreti che potrebbero pregiudicare l'efficace gestione procedurale dell'istituto nei termini prescritti dalla legge.

VALUTAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

Alla luce della documentazione esaminata, il Revisore dei Conti formula le seguenti valutazioni.

1. Conformità normativa. Il regolamento risulta formalmente conforme alla normativa di cui all'art. 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Sono rispettati i presupposti di legge: periodi di tempo circoscritti (comma 106), modalità telematiche di presentazione della dichiarazione (comma 106), termine di adesione non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione (comma 102), efficacia del regolamento con pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione al MEF entro 60 giorni (comma 108). Le entrate incluse rientrano tra quelle consentite dalla norma primaria, incluse quelle patrimoniali (comma 109).

2. Rispetto degli equilibri di bilancio. In osservanza del comma 102, che impone il rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Revisore prende atto che la relazione tecnica attesta l'assenza di pregiudizi agli equilibri di bilancio, in quanto l'abbattimento di sanzioni e interessi riguarda componenti già ampiamente svalutate tramite il FCDE. L'eventuale incasso della quota capitale costituisce in ogni caso un miglioramento netto del risultato di amministrazione.

3. Incongruenza del periodo applicativo. Il Revisore segnala che la parte motiva della deliberazione indica il periodo di riferimento fino al 31/03/2026, mentre l'art. 2 del Regolamento allegato fissa il termine al 31/12/2025. Tale incongruenza, pur non inficiando la legittimità del provvedimento in questa fase, deve essere risolta prima dell'adozione definitiva per garantire certezza applicativa ai contribuenti e agli uffici.

4. Sostenibilità operativa. Il Revisore condivide le preoccupazioni espresse nella relazione tecnica in merito alle criticità organizzative. L'assenza del responsabile dell'ufficio tributi e del messo notificatore, unitamente alla carenza strutturale di personale, costituisce un fattore di rischio che potrebbe compromettere la corretta gestione procedurale dell'istituto nei termini di legge. Si raccomanda all'Amministrazione di adottare le necessarie misure organizzative prima dell'avvio delle procedure.

5. Valutazione dell'efficacia dello strumento. Il Revisore prende atto delle valutazioni della Corte dei Conti in merito alla scarsa efficacia delle misure di definizione agevolata nel contrasto all'evasione fiscale e del rischio di iniquità nei confronti dei contribuenti virtuosi. Tali aspetti, pur non pregiudicando la legittimità del regolamento, devono essere attentamente ponderati dall'Amministrazione nella valutazione di opportunità dello strumento.

6. Efficacia del regolamento e adempimenti. Si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'obbligo, previsto dal comma 108, di trasmettere il regolamento al MEF – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale, nonché sull'onere di predisporre la modulistica e garantire la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza, come previsto dalla deliberazione consiliare.

7. Monitoraggio e rendicontazione. Il Revisore raccomanda che l'Amministrazione provveda al monitoraggio periodico degli effetti della definizione agevolata sugli equilibri di bilancio, sulla composizione del FCDE e sull'andamento della riscossione, **riportandone i risultati nella prima variazione di bilancio utile e nella relazione di fine esercizio.**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA

con le raccomandazioni di cui ai punti 3, 4 e 6 delle valutazioni sopra espresse, in ordine alla necessità di: uniformare il periodo applicativo tra deliberazione e regolamento; adottare adeguate misure organizzative per la gestione dell'istituto collegabili alle criticità organizzative evidenziate anche dal responsabile del servizio finanziario di valutare l'impatto di equità fiscale sullo strumento e il rischio di effetti distorsivi di lungo periodo sul comportamento dei contribuenti - assicurare la trasmissione del regolamento al MEF entro i termini di legge e il costante monitoraggio degli effetti sugli equilibri di bilancio.

Reggio Calabria 12/05/2026

Il Revisore dei Conti

d.ssa Stefania De Lorenzo